



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DECRETO SINDACALE

n. 178 del 13 DIC. 2016

OGGETTO: Modifica ed integrazione del programma triennale del fabbisogno del personale per l'anno 2016/2018 approvato con deliberazione n. 7 del 21/01/2016 e piano delle assunzioni.

IL SINDACO METROPOLITANO

L'anno duemilasedici il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE, alle ore 15,40, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. M. A. CAPONETTI:

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



Città Metropolitana di Messina

Proposta di Decreto Sindacale

I Direzione “Affari Generali- Legali e del Personale”

Servizio Gestione Giuridica del Personale

OGGETTO: Modifica ed integrazione del programma triennale del fabbisogno del personale per l'anno 2016/2018 approvato con deliberazione n. 7 del 21/01/2016 e piano delle assunzioni.

PREMESSO che l'art. 33 del D.lgs 165/2001 come modificato dall'art. 16 della legge 183/2011 prevede ai commi 1, 2 e 3 quanto segue:

- 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*
- 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*
- 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare;*

CHE con Deliberazione n. 7 del 21/01/2016 è stata approvata la ricognizione per l'anno 2016 delle eccedenze di personale che ha avuto esito negativo;

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia di programmazione del fabbisogno di personale nelle Amministrazioni Pubbliche ed in particolare:

- l'art. 39, comma 1 della legge 27/12/1997 n. 449, che prevede che al fine di assicurare e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, le Amministrazioni Pubbliche sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- il comma 19 del predetto articolo “(...) adeguano i propri Ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di Personale”;
- l'art. 91 del D. lgs. 267/2000 “gli Enti Locali adeguano i propri Ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei Servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie ed i bilancio. Gli organi di vertice delle

amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del personale, comprensivo delle unità di cui 12 marzo 1999 n. 68 finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”,

- gli artt. 88 e 89 del D. lgs 267/2000 che rimettono all'autonomia e alla discrezionalità degli enti locali compatibilmente con i vincoli di bilancio e in coerenza con le leggi finanziarie la determinazione e la consistenza dei propri organici, la programmazione delle assunzioni e degli effetti fabbisogni del personale;
- l'art. 6 comma 4 bis del D.lgs 165/2001 che prevede, “il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale e i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti Dirigenti che individuano i profili necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti”;
- l'art. 35 comma 4 del D.lgs 165/200 (...) “le Determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna Amministrazione o Ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno del personale deliberata ai sensi dell'art. 39 del 27/12/1997 n. 449 e ss.mm.ii”;
- il comma 557 dell'art. 1 legge n. 296/2006 che prevede tra l'altro “ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese del personale...”;
- il comma 557 ter nell'art. 1 della legge 296/2006 a mente del quale “In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”;
- l'art. 76 comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, che statuisce “In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;
- il comma 557-quater dell'art.1 della L.n. 296/2006, (così come aggiunto dall'art. 3, comma 5 – bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014) a mente del quale “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”, ovvero il triennio 2011-2013, alla luce dell'orientamento interpretativo espresso dalla deliberazione n. 25/2015 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie;
- il D.L. n. 78/2015 che introduce nuovi vincoli alle assunzioni negli Enti Locali e ribadisce il divieto di effettuare nuove assunzioni fino all'intervenuto assorbimento del personale delle province in esubero;

VISTE la sentenza della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Lazio, camera di consiglio del 19/02/2016 e 11/04/2016 e la sentenza della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia camera di consiglio del 19/07/2016, sulla richiesta di parere in ordine all'applicazione dell'art. 1 comma 219 della legge del 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) e, in particolare circa la possibilità di reclutare personale dirigente presso gli Enti Locali qualora l'assunzione debba assicurare lo svolgimento di funzioni fondamentali o di servizi indispensabili;

DATO ATTO che le suddette sentenze univocamente giudicano”... *applicabile l'art. 1 comma 219 della legge n. 208/2015 anche agli Enti Locali per ogni tipo di assunzione dirigenziale comprese quelle ex art. 110 del decreto legislativo 267/2000*”, “... *secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, coerente con motivate esigenze di fabbisogno minimo indefettibile per soddisfare la corretta erogazione dei servizi essenziali secondo elementari principi di ragionevolezza e non contraddizione dell'ordinamento*”. “...*Sono escluse dall'applicazione dell'art. 1 comma 219 i posti non vacanti alla data del 15 Ottobre 2015*”;

DATO ATTO che la struttura organizzativa dell'ente, giusta deliberazione n. 250 del 26 Novembre 2015 e ss.mm.ii è costituita da n. 7 Direzioni;

DATO ATTO che il personale in servizio è costituito da n. 3 Dirigenti , da n. 799 dipendenti a tempo indeterminato e n. 96 a tempo determinato L.R. n.24/2000;

DATO ATTO che dal 15 Ottobre 2015, per collocamenti a riposo, si sono resi disponibili n. 3 posti di dirigente nella dotazione organica dell'Ente;

CONSIDERATO

- che la Città Metropolitana di Messina è priva della figura del Dirigente Area Economico Finanziaria e che in organico non vi è alcuna figura Dirigenziale in possesso della professionalità adeguata a ricoprire detto incarico, determinando, tale assenza, un grave deficit nella funzionalità dell'Ente ;

CHE a Giugno 2017 un'altra figura dirigenziale / Dirigente Tecnico sarà collocata in pensione determinando una ulteriore privazione nella dotazione organica dei dirigenti con grave difficoltà in termini di funzionalità di servizi e per la gestione di complesse opere in atto che assegnate con il masterplan .

DATO ATTO che:

- l'analisi del fabbisogno del personale evidenzia l'imprescindibile necessità di procedere al reclutamento della figura infungibile del Dirigente Area Economico-Finanziaria, indispensabile per assicurare lo svolgimento delle funzioni fondamentali e dei servizi essenziali che l'Ente è tenuto a garantire;

- la assunzione programmata con il presente atto, risulta, inoltre, necessaria per il perseguimento dell'interesse pubblico dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'apparto organizzativo dell'Ente e per il raggiungimento degli obiettivi strategici di questa Amministrazione;

DATO ATTO:

- della Ricognizione delle eventuali eccedenze di personale deliberazione n. 7 del 21/01/2016 che ha avuto esito negativo;
- del rispetto, in materia di Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche, dell'art. 6 del dlgs. n. 165/2001;
- del rispetto del parametro di cui al comma 557 quater dell'art. 1 della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. in quanto ha registrato nel 2015 una spesa inferiore a quella media sostenuta nel triennio 2011/2013 ;
- dell'Adozione del Piano Triennale delle Azioni Positive – triennio 2014/2016 approvato con deliberazione n. 335 del 11/12/2014;

DATO ATTO che il costo a carico del bilancio dell'Ente risulta il seguente: n. 1 Dirigente retribuzione € 87.166,81 - oneri accessori € 23.253,10.- Irap € 7.409,18- Totale € 117.832,09, oltre all'indennità di risultato pari ad una percentuale massima, nel caso di posizione apicale, del 40% della retribuzione di posizione e comunque subordinata all'esito della valutazione del N.I.V.;

VISTA la legge Regionale n. 8/2014;

VISTA la legge Regionale n. 26 del 20/11/2014;

VISTA la legge Regionale n. 8 del 10/04/2015;

VISTA la legge Regionale n. 15 del 04/08/2015;

VISTA la legge Regionale n. 28 del 12/11/2015;

VISTO il D.L. 118/11;

VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che verrà data informativa del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;

CHE il presente atto sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO

DECRETI

PRENDERE ATTO delle motivazioni indicate in premessa che qui si richiamano per relationem, che fanno parte integrante della presente;

MODIFICARE il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018 adottato con deliberazione n. 7 del 21/01/2016;

APPROVARE il piano annuale delle assunzioni del personale per l'anno 2016/2018, come appresso riportato:


Anno 2017 – Assunzione a tempo determinato

- Selezione ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL di n. 1 Dirigente Area Economico-Finanziaria a tempo determinato;

STABILIRE che la efficacia del presente atto, resta subordinata all' approvazione da parte della COSFEL presso il Ministero dell'Interno;

TRASMETTERE il presente atto alla Commissione Centrale per il controllo degli organici, presso il Ministero dell'Interno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 243 comma 1 del D.Lvo 267/2000;

Il Responsabile del Servizio



Il Segretario Generale

Avv. M. A. CAPOIETTI

Il Dirigente

Avv. Anna Maria TRIPODO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

favore

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addi 12.12.'16

(Nome e COGNOME)

Avv. Anna Maria [firma]

(firma)

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addi _____

IL DIRIGENTE
(Nome e COGNOME)

(firma)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

[firma]

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addi 13 DIC. 2016

IL RAGIONIERE GENERALE
(Nome e COGNOME)

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 13.12.16 Il Funzionario [firma]

(firma) Antonino CALABRO

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE
(Nome e COGNOME)

(firma)

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitan

Renato Accorinti

.....
.....
(Prof. Renato ACCORINTI)

Il Segretario Generale

M. A. Caponetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. M. A. CAPONETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,
CERTIFICA

Che il presente decreto _____ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il
_____ e per quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso
_____ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami, opposizioni o richieste di controllo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
